

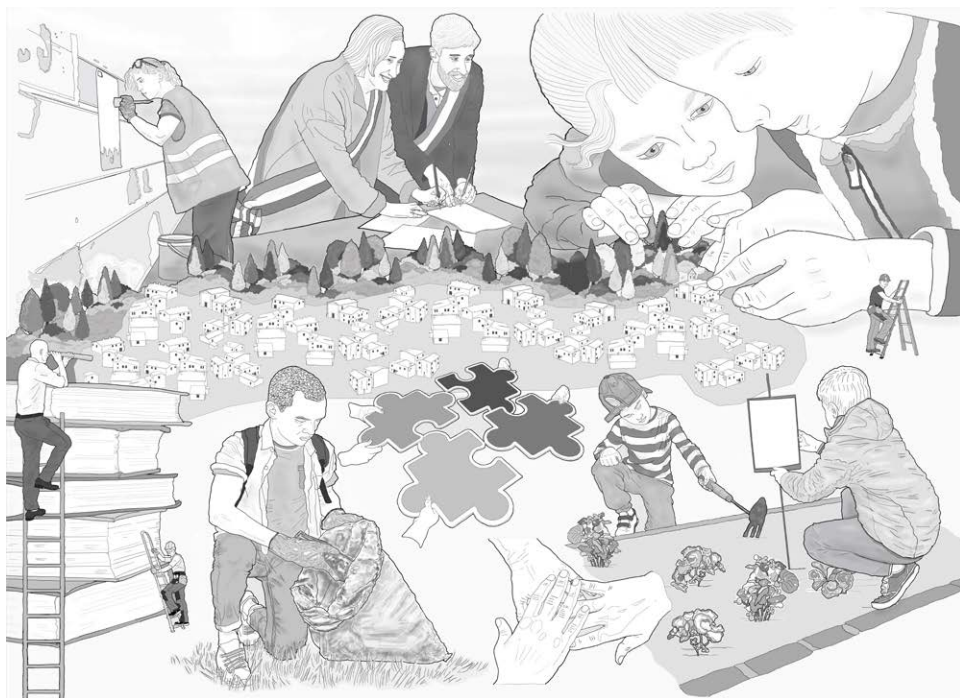
L'amministrazione condivisa dei beni comuni ed i patti di collaborazione

Gregorio Arena - già Professore ordinario di Diritto amministrativo
presso l'Università di Trento e Presidente emerito di Labsus

Storie ☐

Strumenti ☐

Studi ☒



Le scuole sono beni comuni e ce ne prendiamo cura con i patti

Autore: Gregorio Arena già Professore Ordinario di diritto amministrativo presso l'Università di Trento e Presidente emerito di Labsus

Direttore della collana e referente del gruppo di ricerca “Innovazione metodologica e organizzativa nelle scuole piccole”: *Giuseppina Rita Jose Mangione, INDIRE*

Il Comitato tecnico Scientifico per i Quaderni delle Piccole scuole è composto da: **Cosetta Lodi**, Presidente della Casa delle Arti e del Gioco-Mario Lodi, **Francesco Tonucci**, Ricercatore ISTC/CNR, Presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Lodi, **Palmira Maccarini**, ha fatto parte del gruppo di lavoro della “Biblioteca di Lavoro”; **Juri Meda**, Professore Associato Università di Macerata e Segretario del Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Mario Lodi; **Franco Lorenzoni**, Maestro Casa Laboratorio Cenci, **Maria Rosaria Di Santo** Responsabile del gruppo nazionale e di progetto “Storia e Territorio” del Movimento di Cooperazione Educativa; **Barbara Balconi**, Ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli studi di Milano Bicocca; **Francesca Davida Pizzigoni**, Ricercatrice presso l'INDIRE, **Laura Parigi**, Ricercatrice presso Indire, **Giuseppina Rita Jose Mangione**, Primo Ricercatore presso INDIRE - Responsabile della Struttura di Ricerca “Innovazione metodologica e organizzativa nelle scuole piccole” e del Movimento Nazionale delle Piccole Scuole.

Coordinamento grafico: *Giuseppe Lucchese, INDIRE*

Redazione: *Assunta Gambale, INDIRE*

Comunicazione web: *Michele Squillantini, INDIRE*

Grafica: *Paolo Curina con la collaborazione di Martina Trevisani*

Illustrazioni: *Andrea Paoli, INDIRE*

I QUADERNI DELLE PICCOLE SCUOLE • STUDI

N. 6/2025, Copyright 2025 INDIRE - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

ISBN 979-12-80706-84-3

Publicato online sul sito del Movimento delle Piccole Scuole

piccolescuole.indire.it - maggio 2025

La *Biblioteca di Lavoro* è stata un'opera editoriale unica e innovativa voluta e diretta da Mario Lodi, realizzata fra il 1971 e il 1979 da un gruppo di educatori composto da Fiorenzo Alfieri, Francesca Colombo, Tullio De Mauro, Caterina Foschi Pini, Alberto Gianola, Angelica Gianola, Roberto Lanterio, Palmira Maccarini, Luciano Manzuoli, Gioacchino Maviglia e Francesco Tonucci.

L'idea nasceva come progetto didattico alternativo al libro di testo unico. In un formato studiato attentamente per una indispensabile funzionalità, 80 volumetti fra "Documenti", "Lecture" e "Guide", oltre a 68 schede, offrivano idee, spunti e strumenti operativi agli insegnanti, lasciando loro la più ampia libertà di scelta per operare secondo le esigenze della propria classe.

Una vera e propria enciclopedia delle esperienze didattiche più significative compiute in Italia. Un repertorio di consultazione dal quale insegnanti, genitori e ragazzi potevano prendere spunto per attuare, in qualsiasi situazione geografica e sociale, attività alternative alla scuola trasmissiva attraverso una metodologia articolata in strumenti per concreti e organici interventi didattici. Mario Lodi e i suoi collaboratori volevano aiutare insegnanti e famiglie a conoscere il bambino e il bambino a conoscere se stesso e gli altri.

Tutti vogliamo una scuola migliore, umana e scientificamente corretta, che parta dall'esperienza del bambino per capire il mondo in cui viviamo. La *Biblioteca di Lavoro* aiutava a farlo.

Cosetta Lodi

Presidente della Casa delle Arti e del Gioco

<http://www.casadelleartiedelgioco.it>

A tanti anni di distanza dall'esperienza della *Biblioteca di Lavoro*, è ancora vivo il desiderio di costruire una scuola migliore. Ma ancora oggi, e forse più di allora, è forte la resistenza della scuola trasmissiva, radicata nelle pratiche e nell'immaginario come "scuola normale". E chi, come noi di: INDIRE ha il compito di dare sostegno e visibilità alle ricerche degli insegnanti che cercano di "traghetare la didattica verso proposte, organizzazioni, ambienti di apprendimento che valorizzino l'autonomia e la responsabilità degli allievi e siano capaci di sviluppare conoscenze e abilità significative e competenze durevoli" (*Indicazioni Nazionali. Nuovi scenari*, 2017).

Gli strumenti operativi della *Biblioteca di Lavoro* ideata da Lodi, in questo, erano molto efficaci. Con il loro linguaggio semplice e chiaro, la forma essenziale, la credibilità di un lavoro di ricerca profondamente radicato nelle pratiche e nell'esperienza viva dell'insegnamento, hanno contribuito al diffondersi di modi di fare scuola attiva, inclusiva, democratica.

Più di tanti documenti programmatici, la documentazione e le tecniche didattiche raccolte in questa "enciclopedia" hanno offerto agli insegnanti strumenti per fare il cambiamento, per agire nella pratica in modo coerente ad una visione di innovazione pedagogica.

I *Quaderni delle Piccole Scuole*, suddivisi in "Storie", Strumenti" e "Studi", rendono omaggio a questa esperienza che rappresenta un esempio per dar valore e seguito alla ricerca e alla sperimentazione educativa condotta nelle scuole.

Si ringraziano gli eredi di Mario Lodi per avere autorizzato l'utilizzo e la rielaborazione del materiale tratto dall'*Opera Biblioteca di Lavoro* e Grandi & Associati che ha collaborato alla pubblicazione di questo volume.

I ricercatori del gruppo INDIRE - Piccole Scuole

<http://piccolescuole.indire.it>

Sommario

1. Introduzione	7
2. Il quadro generale	9
2.1. L'amministrazione condivisa	9
2.2. Il principio di sussidiarietà	10
3. I patti di collaborazione	13
3.1. Definizione e natura dei patti	13
3.2. I patti come fattore di innovazione	14
3.3. Democrazia rappresentativa e patti	15
3.4. La Repubblica ed i suoi nuovi alleati	16
4. Principi costituzionali e sussidiarietà	19
4.1. La sovranità in forme nuove	19
4.2. I patti fanno comunità	20
4.3. Gli stranieri ed i patti	21
4.4. La solidarietà oltre il dovere	22
4.5. Restituire alla collettività	22
5. La disciplina dei patti di collaborazione	25
5.1. Obiettivi, durata e modalità di azione	26
5.2. Monitoraggio e valutazione	27
5.3. L'attribuzione delle responsabilità	28
6. Tipologia dei patti di collaborazione	31
6.1. Patti ordinari	31
6.2. Patti complessi	32
7. I patti di collaborazione nelle scuole	35
7.1. Rapporto fra Regolamenti comunali e scuole	35
7.2. Come introdurre i patti nelle scuole	36
7.3. I patti educativi di comunità	37
APPENDICE – Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni	40

Introduzione

Questo Quaderno è dedicato all'analisi di uno strumento nuovo del Diritto amministrativo, i patti di collaborazione, nati alcuni anni fa per regolare la collaborazione fra cittadini e amministrazioni comunali in applicazione del principio costituzionale di sussidiarietà (art. 118, u.c.). Il rapporto privilegiato con i comuni spiega perché i patti siano stati finora disciplinati da regolamenti comunali, a loro volta modellati su un regolamento-tipo redatto nel 2014 da Labsus (Laboratorio per la sussidiarietà) e dal Comune di Bologna, il *Regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni*.

Ma i patti possono essere usati per disciplinare la collaborazione dei cittadini anche con altri soggetti pubblici come le regioni o le scuole. L'importante è che si tratti di soggetti dotati di autonomia, perché il modello dell'amministrazione condivisa si fonda sull'alleanza fra soggetti pubblici e privati tutti dotati di autonomia, quindi tutti in grado di scegliere se collaborare o meno con altri soggetti.

I comuni in quanto enti territoriali sono dotati di autonomia ed è infatti in virtù di tale autonomia che oltre 300 comuni hanno potuto negli ultimi anni applicare direttamente (senza cioè passare per una legge) il principio costituzionale di sussidiarietà utilizzando i loro poteri regolamentari. Le scuole, essendo enti dotati di autonomia funzionale, possono anch'esse utilizzare i patti di collaborazione per collaborare con le espressioni della società civile organizzata, applicando il principio di sussidiarietà.

Vi è tuttavia un motivo se i circa 10 mila patti stipulati finora in tutta Italia lo sono stati unicamente nel quadro della disciplina fissata da regolamenti comunali^[1]. I patti sono atti amministrativi assimilabili agli accordi di cui alla legge sul procedimento n. 241/1990 e successive modificazioni. In quanto tali, ciascun patto regola unicamente i rapporti fra i soggetti pubblici e privati che lo hanno sottoscritto, dandosi in piena autonomia una serie di regole finalizzate a disciplinare la loro collaborazione per la cura di un particolare bene comune.

Ogni patto è dunque per così dire "su misura", in quanto espressione da un lato dell'autonomia dei soggetti pubblici e dall'altro della libertà riconosciuta ai cittadini dall'art. 118, u.c. della Costituzione, la

[1] Per maggiori informazioni v. la Sezione Patti di Labsus.

libertà cioè di instaurare con le istituzioni un rapporto paritario di collaborazione per il perseguimento dell'interesse generale.

Mancano, nei patti, le regole procedurali che disciplinano i patti e quelle riguardanti le responsabilità, il monitoraggio, la valutazione e tanti altri aspetti della vita dei patti. Tutto ciò normalmente non è presente nei singoli patti perché sta nei regolamenti comunali sull'amministrazione condivisa, che fissano il quadro generale delle regole che si applicano alla collaborazione fra cittadini e istituzioni. Questo è il motivo per cui i patti stipulati fra i cittadini attivi e le amministrazioni comunali si limitano a disciplinare il *singolo* rapporto di collaborazione, rinviando al regolamento comunale per tutto ciò che attiene alle regole generali del rapporto.

Diversa, ovviamente, è la disciplina per quanto riguarda i patti di collaborazione stipulati fra le scuole e le espressioni della società civile organizzata, come le associazioni dei genitori e altri soggetti. È una disciplina in cui ha un ruolo fondamentale l'autonomia scolastica, ma proprio per questo motivo richiede da parte delle scuole una buona conoscenza del funzionamento dei patti di collaborazione. L'obiettivo di questo Quaderno consiste appunto nel fornire tale conoscenza attraverso una ricostruzione sintetica ma completa della teoria dell'amministrazione condivisa e dei patti di collaborazione^[2].

[2] Per approfondimenti v. Gregorio Arena, *I custodi della bellezza (Prendersi cura dei beni comuni. Un patto per l'Italia fra cittadini e istituzioni)*, Edizioni Touring Club Italiano, 2020 (ristampa 2023). Per eventuali chiarimenti sull'amministrazione condivisa scrivere a: contatti@labsus.net.

2. Il quadro generale

2.1 L'amministrazione condivisa

I patti, come s'è accennato, sono lo strumento con cui si realizza la collaborazione fra cittadini e amministrazioni, per realizzare insieme l'interesse generale. Ma i patti a loro volta funzionano in quanto si fondano da un lato su una innovativa teoria dell'amministrazione pubblica, dall'altro su un nuovo principio costituzionale.

Per quanto riguarda la nuova teoria dell'amministrazione, essa è stata presentata per la prima volta nel 1997 in un saggio di chi scrive intitolato *Introduzione all'amministrazione condivisa*, in cui la definizione di "amministrazione condivisa" veniva usata per distinguere questo nuovo modello di amministrazione da un lato dalle esperienze di partecipazione sviluppatesi a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, dall'altro dalla partecipazione al procedimento amministrativo prevista dalla legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo^[3].

L'amministrazione condivisa, si diceva in quel lavoro, era un nuovo modello di amministrazione "fondato sulla collaborazione fra amministrazione e cittadini" e "sull'ipotesi che allo stadio attuale di sviluppo della società italiana esistano i presupposti per impostare il rapporto fra amministrazione e cittadini in modo tale che questi ultimi escano dal ruolo passivo di amministrati per diventare soggetti attivi che, integrando le risorse di cui sono portatori con quelle di cui è dotata l'amministrazione, si assumono una parte di responsabilità nel risolvere problemi di interesse generale".

Inoltre, si diceva in quel saggio, l'amministrazione condivisa "si fonda sull'assunto che sia non solo possibile ma anche necessario inquadrare all'interno di una nuova griglia teorica una serie di esperienze ed istituti giuridici presenti nel nostro sistema amministrativo ma tuttora privi di uno *status* teorico adeguato. In molti settori vi sono esperienze di gestione riconducibili, in tutto o in parte, al modello teorico qui definito 'amministrazione condivisa': ma essendo appunto fondate, implicitamente o esplicitamente, sulla collaborazione con i cittadini, la loro presenza in un sistema amministrativo ancora largamente caratterizzato dalla separatezza rispetto al resto della società viene percepita come un'anomalia e non come sintomo di un possibile

[3] Gregorio Arena, *Introduzione all'amministrazione condivisa in Studi parlamentari e di politica costituzionale*, n.117 – 118, 1997, 29 ss.

diverso modo di operare dell'amministrazione". In sostanza, quello che per la teoria tradizionale era un'anomalia rispetto al paradigma bipolare dominante, da un altro punto di vista poteva invece essere considerato come il sintomo dell'emergere di un nuovo paradigma, quello appunto su cui si fondava l'amministrazione condivisa.

Il saggio affermava poi che l'amministrazione "deve saper diventare uno dei 'luoghi' in cui la varietà, le capacità, in una parola le risorse della società italiana possono manifestarsi, contribuendo alla soluzione dei problemi di interesse generale. Finora, queste risorse sono state ignorate: i soggetti destinatari degli interventi pubblici sono stati normalmente considerati come soggetti passivi dell'azione amministrativa, non certo persone portatrici di risorse proprie sotto forma di capacità, esperienze, competenze, idee, tempo, etc. Non si è pensato che grazie a queste risorse costoro possono diventare alleati dell'amministrazione nella soluzione di problemi sia individuali sia collettivi".

Il modello dell'amministrazione condivisa in sostanza faceva emergere "la possibilità di un nuovo rapporto dei cittadini con l'amministrazione in una società pluralista: siano cittadini singoli, associati o soggetti economici, essi possono diventare protagonisti nella soluzione di problemi di interesse generale ed al tempo stesso nella soddisfazione delle proprie esigenze, instaurando con l'amministrazione un rapporto paritario in cui ciascuno mette in comune le proprie risorse e capacità, in vista di un obiettivo comune".

Nel 1997 immaginare che potesse nascere un nuovo modello di amministrazione con i cittadini come protagonisti sembrava del tutto irrealistico. E infatti il saggio si concludeva con queste parole: "E' possibile che il modello dell'amministrazione condivisa sembri oggi utopistico. Ma ciò non dovrebbe costituire una remora ad impegnarsi per la sua realizzazione. Non sarebbe infatti la prima volta che un'utopia si realizza". I cambiamenti nell'amministrazione erano in atto e quel saggio cercava di dar loro legittimità sul piano teorico, in attesa della legittimazione sul piano normativo.

2.2 Il principio di sussidiarietà

Tale legittimazione arrivò qualche anno dopo con la legge costituzionale n.3/2001, che nell'ambito delle modifiche al Tit. V della Costituzione portò fra l'altro all'introduzione del principio di sussidiarietà

orizzontale, con questa formulazione: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà” (art. 118, u.c.). Introdurre in Costituzione il principio di sussidiarietà significò riconoscere l'esistenza, accanto al tradizionale paradigma bipolare, di un nuovo paradigma sussidiario, pluralista e paritario, legittimando così al livello più alto dell'ordinamento il modello dell'amministrazione condivisa^[4].

Per anni, tuttavia, il principio di sussidiarietà rimase a lungo inapplicato e quindi anche il modello dell'amministrazione condivisa continuò a rimanere una mera ipotesi teorica, forse anche perché troppo innovativo rispetto al modello tradizionale. La svolta si ebbe il 22 febbraio del 2014, quando a Bologna fu presentato pubblicamente il primo *Regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni*, redatto da Labsus (*Laboratorio per la sussidiarietà*) insieme con il Comune di Bologna. Si trattava di un Regolamento comunale-tipo che, interpretando il principio di sussidiarietà alla luce della teoria dell'amministrazione condivisa, riconosceva in tale principio la legittimazione costituzionale dell'alleanza fra cittadini e amministrazioni nell'interesse generale. Il Regolamento disciplinava appunto tale alleanza, fissando il quadro generale delle regole riguardanti la collaborazione fra i cittadini e le amministrazioni (generalmente i comuni, ma in diversi casi anche le scuole) con cui si rapportano i cittadini attivi.

Il “motore” del Regolamento (il cui testo aggiornato è in *Appendice*), sono i patti di collaborazione, una nuova tipologia di atti amministrativi fondati sul nuovo paradigma sussidiario e paritario introdotto dall'art. 118, u.c. anziché sul tradizionale paradigma bipolare, autoritario e gerarchico.

Come s'è detto, i patti sono disciplinati dalla legge sul procedimento amministrativo, la legge n. 241/1990 e successive modificazioni. Pertanto, così come nei tradizionali procedimenti l'amministrazione individua l'interesse pubblico nel caso concreto, allo stesso modo nel co-progettare e poi realizzare un patto di collaborazione i cittadini e l'amministrazione individuano insieme l'interesse generale nel caso concreto.

Emerge qui un aspetto essenziale riguardante l'interpretazione dell'art. 118, u.c. nella parte in cui dispone che i poteri pubblici devono favorire “le autonome iniziative dei cittadini per lo svolgimento di

[4] Un'ulteriore, autorevole legittimazione della teoria dell'amministrazione condivisa è arrivata in anni recenti dalla Corte Costituzionale, la cui sentenza n. 131/2020 interpreta l'art. 55 del Codice del Terzo settore appunto alla luce di tale teoria, descrivendo il rapporto che si crea fra amministrazioni pubbliche ed enti del Terzo settore come un “canale di amministrazione condivisa”. Da notare tuttavia che l'art. 55 cit. si applica unicamente ai rapporti fra amministrazioni ed enti del TS iscritti al RUNTS, mentre i patti di collaborazione si applicano sia a tali enti, sia ai soggetti del Terzo settore non iscritti al RUNTS, sia soprattutto ai cittadini, singoli e associati, anche riuniti in formazioni sociali informali. Per maggiori approfondimenti sulla sentenza n. 131/2020 v. Gregorio Arena, *Da beni pubblici a beni comuni*, in RTDP n. 3/2022, 647 ss.

attività di interesse generale”. I cittadini attivi infatti sono ovunque e si occupano di tutto, per cui è molto difficile indicare in sintesi in cosa consistano le “attività di interesse generale” che essi svolgono, anche per l'estrema astrattezza del concetto di “interesse generale”. Per questo fin dall'inizio Labsus ha per così dire “tradotto” l'espressione “interesse generale” con “cura dei beni comuni”, affermando che le “attività di interesse generale” si concretizzano in attività volte alla produzione, cura e sviluppo dei beni comuni. E in effetti l'esperienza sul campo di Labsus in questi ultimi dieci anni ha confermato sia la correttezza, sia l'utilità di tale interpretazione.

3. I patti di collaborazione

3.1. Definizione e natura dei patti

I patti sono il cuore del Regolamento, lo strumento giuridico che trasforma le capacità nascoste degli abitanti di una città o di un borgo in interventi di cura dei beni comuni che migliorano la vita di tutti, compresi coloro che, del tutto legittimamente, preferiscono per mille motivi non attivarsi. Anche se concretamente può accadere che i cittadini si mobilitino e stipulino patti di collaborazione per intervenire in situazioni trascurate dall'amministrazione, il loro obiettivo non è tanto o solo quello di supplire a deficienze delle amministrazioni quanto quello di sprigionare energie nuove per affrontare meglio la complessità delle sfide che il mondo attuale pone a tutti, amministrazioni pubbliche e cittadini.

I rapporti che si instaurano fra cittadini e amministrazioni sulla base dei patti sono rapporti fra soggetti autonomi, distinti, ciascuno dei quali mantiene la propria identità, il proprio ruolo e si assume le proprie responsabilità, dando vita non ad una nuova struttura, bensì ad una funzione di interesse generale svolta in modo nuovo, utilizzando il modello dell'amministrazione condivisa anziché quello tradizionale. Cittadini attivi e amministrazione rimangono distinti ed autonomi, ma il risultato del loro interagire rappresenta un diverso modo di perseguire l'interesse generale, cioè un diverso modo di amministrare.

Per realizzare in concreto questo diverso modo di amministrare bisogna seguire un percorso articolato in tre passaggi, dall'art. 118 u.c. della Costituzione ai *Regolamenti per l'amministrazione condivisa dei beni comuni* e infine ai patti di collaborazione. Ognuno di questi snodi è necessario e ognuno rinvia all'altro, in una circolarità di relazioni che a sua volta è una delle caratteristiche principali della sussidiarietà.

Senza i *Regolamenti per l'amministrazione condivisa dei beni comuni* infatti il principio di sussidiarietà avrebbe continuato ad essere inapplicato, come era successo dal 2001 al 2014, ma a loro volta i *Regolamenti* sono legittimati dall'essere fondati sulla Costituzione.

Senza i patti i *Regolamenti* sarebbero inefficaci, ma i patti senza i *Regolamenti* sarebbero per così dire "vulnerabili", perché come s'è visto mancherebbe loro quel quadro di principi generali e di regole fornito

dai Regolamenti che li protegge e li rende più efficaci. Il processo politico e istituzionale che in un comune porta all'adozione del *Regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni* è fondamentale per creare nell'opinione pubblica e nell'amministrazione la consapevolezza del passaggio che si sta per fare dal modello di amministrazione tradizionale all'amministrazione condivisa, fondata sulla collaborazione e la fiducia reciproca fra cittadini e amministrazione comunale.

Gli incontri pubblici con la cittadinanza, le audizioni nelle commissioni consiliari, gli incontri con la giunta, gli assessori ed i dirigenti che in genere precedono l'approvazione in consiglio comunale del Regolamento sono altrettante tappe di un percorso di crescita collettiva che, una volta approvato in consiglio il Regolamento, ne consentirà un'applicazione più efficace e consapevole.

Naturalmente questo percorso così articolato è stato pensato per i comuni che vogliono adottare il Regolamento. Non si applica invece alle scuole che decidono di utilizzare i patti di collaborazione per coinvolgere genitori, studenti e altri cittadini nella cura dei beni comuni. O meglio, non si applica allo stesso modo e con gli stessi passaggi, perché come si vedrà più avanti anche nelle scuole prima di arrivare ad utilizzare i patti sono opportuni alcuni passaggi che rendano tutti consapevoli del cambiamento che comporta l'amministrazione condivisa.

3.2. I patti come fattore di innovazione

I patti hanno infatti una notevolissima carica innovativa. Lo si capisce meglio se si tiene conto che finora abbiamo parlato genericamente di cittadini e di amministrazioni, spiegando che grazie al principio di sussidiarietà essi possono stabilire rapporti fondati sulla fiducia reciproca e su quel principio di "autonomia relazionale" grazie al quale tutti i soggetti che partecipano ai patti di collaborazione sono da considerare come portatori di risorse, ognuno secondo le proprie capacità e possibilità.

Ma i soggetti che stipulano i patti solo per comodità di esposizione possono essere descritti usando termini generici ed onnicomprensivi come "cittadini" e "amministrazioni". Ognuno di questi termini rinvia invece a realtà molto articolate e differenziate da ogni punto di vista, dalle esperienze di vita alle competenze, dagli obiettivi ai modelli organizzativi, dai mezzi disponibili alle dimensioni, e così via.

Grazie ai patti entrano dunque in relazione realtà estremamente ricche e varie quanto a capacità, esperienze, punti di vista, etc... E ciascuna di queste realtà, sia sul versante delle amministrazioni sia su quello dei cittadini, può interagire nella co-progettazione e poi nell'attuazione dei patti con gli elementi che compongono l'altra realtà in modi del tutto imprevedibili, con risultati finali impossibili da determinare a priori.

Spesso l'innovazione non consiste tanto nella scoperta di qualcosa che nessuno aveva mai visto prima, quanto nella "combinazione inedita di fattori noti". Per esempio, quando è nato il *windsurf* la vela esisteva già, così come la tavola per fare *surf* sulle onde, ma solo dalla combinazione inedita di questi due "fattori noti" è nato qualcosa che prima non c'era, dando vita fra le altre cose ad una nuova disciplina sportiva.

Altri esempi ancora si potrebbero fare, in tutti i settori. Ma il punto fondamentale è che i patti rappresentano uno stimolo straordinario all'innovazione in campo sociale, politico e amministrativo perché consentono l'interazione in modi imprevedibili e quindi con risultati innovativi dei "fattori noti" rappresentati dalle risorse di cui dispongono le amministrazioni e di quelle di cui sono portatori i cittadini attivi. Oltretutto questi ultimi non sono, come le amministrazioni, vincolati dalle leggi nel fine e nei mezzi e quindi possono mobilitarsi per perseguire l'interesse generale in modi e con strumenti ogni volta potenzialmente diversi.

Quello che accade quando si co-progettano i patti non è dunque una semplice somma aritmetica, semmai è più simile all'azione del pittore che sulla tavolozza mescola i colori fra di loro, con risultati ogni volta diversi. E dunque anche le tonalità, per così dire, della collaborazione fra cittadini e amministrazioni saranno ogni volta diverse a seconda delle situazioni locali, delle risorse disponibili, delle modalità di interazione, e così via. Basta leggere i patti presenti nel sito di Labsus per rendersi conto della ricchezza che scaturisce dallo straordinario pluralismo culturale, sociale e territoriale che costituisce una delle principali caratteristiche del nostro Paese.

3.3. Democrazia rappresentativa e patti

I cittadini che propongono di prendersi cura di un determinato bene comune presente nel loro territorio (un giardino, una scuola, una piazza, uno spazio pubblico...) possono in perfetta buona fede essere

convinti che il loro intervento sia nell'interesse generale, ma non è affatto detto che sia così, perché loro vedono solo il loro territorio, cioè una parte di un tutto molto più grande.

Questo è uno dei motivi per cui è fondamentale che nella co-progettazione e poi nell'attuazione dei patti di collaborazione vi siano sempre anche le istituzioni, ovvero il comune oppure la scuola (quando i patti sono usati nelle scuole), perché solo l'ente locale nella sua doppia componente politica e burocratica ha la visione generale delle esigenze della comunità nel suo insieme. L'amministrazione condivisa è uno dei modi nuovi con cui oggi si può partecipare alla vita pubblica ovvero, detto in altri termini, è espressione di sovranità popolare e di democrazia. Ma essa non pretende in alcun modo di sostituirsi alla democrazia rappresentativa, anzi come in questo caso la rafforza, riconoscendo che la legittimazione derivante dal voto consente al comune, inteso come ente esponenziale della comunità, di avere quella visione generale delle esigenze della comunità stessa che nessun altro può avere.

3.4. La Repubblica e i suoi nuovi alleati

L'art. 118, u. c. dispone che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà". A sua volta l'art. 114, 1° comma, dispone che: "La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato".

Pur essendo elencati in ordine inverso, i soggetti pubblici elencati nell'art. 118, u.c. sono gli stessi che nell'art. 114, 1° comma costituiscono la *Repubblica*, per cui si può rileggere l'elenco di cui all'art. 118, u.c. dicendo che "*La Repubblica* favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

Questa rilettura dell'art.118, u.c. acquista un particolare significato nel confronto fra questa ultima disposizione e l'art. 3, 2° comma, che recita: "È compito della *Repubblica* rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

Dal confronto fra queste due disposizioni emergono chiaramente due diverse visioni del rapporto fra istituzioni e cittadini, fondate su due paradigmi molto diversi fra loro. Il primo, detto paradigma bipolare, è quello su cui si fonda il modello tradizionale di amministrazione risalente al periodo successivo alla Rivoluzione Francese del 1789. Il secondo, detto “paradigma sussidiario”, è quello su cui si fonda il modello della “amministrazione condivisa” teorizzato nel mio saggio del 1997 e legittimato dall’ordinamento nel 2001 grazie all’introduzione in Costituzione del principio di sussidiarietà, in seguito alla modifica del Tit. V della Costituzione.

La visione tradizionale del rapporto fra istituzioni e cittadini è perfettamente incarnata nell’art. 3, 2° comma, con cui la Costituzione affida alla Repubblica la “missione” di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona e l’effettiva partecipazione alla vita del Paese. È un progetto di società di grande civiltà e umanità di cui dobbiamo esser grati ai nostri Padri e Madri Costituenti, fondato da un lato sull’idea che nessuno deve essere lasciato solo, quindi sulla solidarietà, dall’altro sull’idea che una comunità in cui a tutte e tutti è data la possibilità di realizzare i propri progetti di vita, sogni e talenti è una comunità in cui tutti vivono meglio.

L’Assemblea costituente (né poteva essere diversamente) ragiona ovviamente sull’amministrazione all’interno del “paradigma bipolare” tradizionale e dunque riteneva fosse compito della Repubblica “rimuovere gli ostacoli”, dando vita fra l’altro a quello che è stato chiamato lo Stato sociale.

L’art. 118, u.c., che si fonda sul nuovo “paradigma sussidiario”, paritario e pluralista, ragiona invece in termini di attivazione delle “capacitazioni” di cui sono portatori i cittadini, prescrivendo che la Repubblica deve “favorire le autonome iniziative dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale”, cioè in questo caso le attività di cura dei beni comuni.

Ora, tali attività di cura hanno una doppia valenza di interesse generale. In primo luogo perché esse migliorano la qualità dei beni comuni di cui tutti possono godere e dunque sono utili all’intera collettività. In secondo luogo perché le persone che vi partecipano, mettendo a frutto e valorizzando in tali attività le proprie capacità e competenze, realizzano se stesse raggiungendo quel pieno sviluppo che la Costi-

tuzione affida alla Repubblica come sua missione. E, come s'è detto sopra, è nell'interesse di tutti che ciascun membro della collettività nazionale possa realizzare pienamente sè stesso.

In un certo senso è come se la Repubblica avesse trovato degli alleati nel perseguimento della sua missione costituzionale, volta alla realizzazione del pieno sviluppo di ciascuno (art. 3, 2° comma). Ma rispetto allo schema tradizionale c'è una profonda differenza dovuta al fatto che le persone che partecipano agli interventi di cura dei beni comuni sviluppano le proprie "capacitazioni" e dunque realizzano sè stesse *mentre* partecipano, grazie al *fatto stesso* che partecipano, mettendo a frutto sulla base di una libera scelta nella cura dei beni comuni, cioè dei beni di tutti, le proprie capacità e quindi crescendo come esseri umani. Non c'è un prima e un dopo, come nella previsione costituzionale per cui grazie alla rimozione degli ostacoli (per esempio con gli interventi del welfare tradizionale di tipo "risarcitorio") le persone possono poi realizzare sè stesse, c'è semmai un *durante*.

4. Principi costituzionali e sussidiarietà

Il principio costituzionale di sussidiarietà non è isolato, bensì è inserito all'interno di un "arcipelago", per così dire, di altri principi costituzionali di fondamentale importanza per l'assetto democratico e pluralista della Repubblica, che interagiscono continuamente, rafforzandosi a vicenda. Il *Regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni* ed i patti di collaborazione vanno dunque considerati come strumenti per l'attuazione non soltanto del principio di sussidiarietà, ma anche di tutti gli altri grandi principi costituzionali che con esso interagiscono.

4.1. La sovranità in forme nuove

Il primo, fondamentale collegamento dell'art. 118, ultimo comma è con l'art. 1, 2° comma: "La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione". Nei decenni repubblicani la sovranità si è espressa soprattutto attraverso gli strumenti della democrazia rappresentativa, cioè il voto e la partecipazione alla vita dei partiti politici. Ma la democrazia rappresentativa oggi è in profonda crisi ovunque, non solo nel nostro Paese ed è quindi essenziale trovare anche altri spazi e altre modalità di partecipazione alla vita pubblica, oltre a quelli tradizionali.

Ecco perché è così importante questa nuova forma di esercizio della sovranità fondata sul principio di sussidiarietà, che si manifesta quando i cittadini si impegnano autonomamente in attività finalizzate al perseguimento dell'interesse generale, cioè in attività di cura e sviluppo dei beni comuni.

I cittadini che, applicando il principio di sussidiarietà, si prendono cura dei beni comuni non lo fanno principalmente per rimediare alle inefficienze delle pubbliche amministrazioni o alla carenza di risorse pubbliche, anche se spesso la spinta iniziale ad attivarsi deriva da questo tipo di situazioni. In realtà i cittadini attivi sono persone responsabili e solidali per le quali prendersi cura dei beni di tutti come se fossero i propri, riappropriandosi di spazi e beni pubblici, è un'espres-

sione orgogliosa di cittadinanza e di esercizio della propria sovranità in forme nuove.

4.2. I patti fanno comunità

Il secondo, ovvio, collegamento è con l'art. 2 della Costituzione, perché è vero che l'art. 118, ultimo comma si riferisce sia ai cittadini singoli, sia ai cittadini associati, ma è anche vero che normalmente i cittadini attivi si prendono cura dei beni comuni insieme con altri abitanti del quartiere o del paese in cui vivono, dando vita a formazioni sociali più o meno strutturate.

Anzi, è proprio la dimensione collettiva e comunitaria dei patti di collaborazione il vero valore aggiunto dei patti. A prescindere dagli effetti materiali positivi che le attività di cura dei cittadini attivi possono avere su un determinato bene pubblico, ciò che veramente rende i patti di collaborazione preziosi per la tenuta delle nostre comunità locali sono gli effetti sui rapporti personali.

I patti infatti rafforzano i legami di comunità, producono capitale sociale, coesione sociale e senso di appartenenza, liberano energie nascoste, aiutano l'integrazione degli stranieri e delle persone in condizioni di difficoltà, fanno sentire le persone parte di un gruppo che ha un obiettivo ed è in grado di raggiungerlo. I patti, lo abbiamo visto in questi anni post pandemia, sono stati per molte persone un efficace antidoto alla solitudine.

Anche perché si può essere cittadini attivi senza appartenere ad organizzazioni strutturate, assumere impegni duraturi nel tempo né acquisire competenze specialistiche come quelle che sono richieste ai volontari in settori come la protezione civile, la sanità, l'assistenza alle persone svantaggiate, e così via. Anzi, proprio questa semplicità e "liquidità" sono gli elementi che rendono così attraente la cura dei beni comuni agli occhi di tanti cittadini che per vari motivi non possono o non vogliono iscriversi ad un'associazione.

Cittadini attivi possono dunque essere gli abitanti di una strada che, sulla base di un patto di collaborazione, si organizzano per far rinascere un'area verde abbandonata, così come possono esserlo i genitori degli alunni di una scuola che stipulano un patto per la cura del giardino della scuola dove studiano i propri figli. È una forma di volontariato "liquido" che si sta diffondendo sempre di più, forse anche

perché più in sintonia con i ritmi di vita e le esigenze di una società frammentata, mobile, precaria come quella in cui viviamo.

4.3. La solidarietà oltre il dovere

Il collegamento con l'art. 2 della Costituzione sembrerebbe invece non riguardare la parte di tale disposizione che richiede l'adempimento dei “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”, perché la Costituzione all'art. 118, u.c. parla di “autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale”, cioè di attività ispirate dalla solidarietà e dal senso di appartenenza ad una comunità.

L'iniziativa dei cittadini è autonoma, cioè non obbligata, perché i cittadini che si attivano nell'interesse generale non stanno adempiendo ad un dovere, né rivendicando un diritto, né esercitando un potere o una funzione pubblica. Essi stanno esercitando una nuova forma di libertà, responsabile e solidale, che non ricade fra i diritti fondamentali (come la libertà di opinione o di riunione), ma nemmeno fra i diritti sociali, perché chi la esercita non chiede alle istituzioni servizi o prestazioni, bensì soltanto sostegno e aiuto per potersi prendere cura dei beni di tutti.

L'apparente contraddizione fra l'art. 2 e l'art. 118, u.c. si può spiegare alla luce del diverso momento storico in cui le disposizioni in questione sono entrate in vigore e di conseguenza anche dei due diversi paradigmi cui si ispirano tali disposizioni. L'art. 2 si ispira, sia pure indirettamente, al paradigma tradizionale, secondo il quale i soggetti pubblici sono gli unici legittimati al perseguimento dell'interesse pubblico. L'art. 118, u.c. si fonda invece sul nuovo paradigma sussidiario, pluralista e paritario, che riconosce e legittima i cittadini come portatori di capacità e potenziali protagonisti, insieme con le istituzioni, nel perseguimento dell'interesse generale.

Nella prospettiva del paradigma tradizionale si dà per scontato che, essendo i privati interessati unicamente al perseguimento dei loro interessi personali, sia necessario imporre loro la solidarietà come dovere, anzi, come “dovere inderogabile”. Nella prospettiva invece del paradigma sussidiario non c'è bisogno di imporre la solidarietà come dovere, perché decenni di esperienze concrete, espressione dello splendido mondo del volontariato italiano, dimostrano che i cittadini sono perfettamente in grado di attivarsi autonomamente in modo solidale.

4.4. Restituire alla collettività

Il tema del dovere ritorna anche nell'art. 4 della Costituzione, che sancisce che "ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società". Il termine "dovere" non è usato qui in senso tecnico, anche perché non si vede come e da chi potrebbero essere irrogate sanzioni a coloro che non rispettano tale "dovere".

Tuttavia questa disposizione costituzionale, per quanto poco conosciuta e poco citata, ha invece un notevole valore sul piano etico perché serve a ricordarci che ognuno di noi è quello che è grazie a tutto ciò che ha ricevuto dalla famiglia, dalla scuola e dal contesto sociale, culturale e istituzionale in cui, come dice l'art. 2 della Costituzione, si è "svolta la sua personalità". Ognuno di noi, pertanto, ha il dovere, come dicono gli americani, di "*give back*", cioè di "restituire" alla società una parte almeno di quanto ha ricevuto svolgendo appunto "un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società". E fra queste rientrano certamente le attività di cura condivisa dei beni comuni.

4.5. Il ruolo delle autonomie locali

Infine, l'ultimo collegamento (ma solo per ragioni di sintesi) è fra l'art. 118, u.c. e l'art. 5: "La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali".

È comprensibile che il rapporto fondato sul principio di sussidiarietà si instauri soprattutto fra gli abitanti di una città o di un paese ed i soggetti pubblici che rappresentano la comunità cui essi appartengono. I beni comuni di cui i cittadini attivi si prendono cura (soprattutto se materiali) sono evidentemente beni situati nel territorio dove essi vivono, altrimenti non potrebbero avere accesso ad essi, né probabilmente sarebbero interessati a mantenerli in buono stato per poter continuare ad usarli.

E infatti non è un caso se, come s'è detto all'inizio, lo strumento principale con cui si sta dando attuazione al principio di sussidiarietà è un regolamento comunale. Perché se è vero che la Costituzione prevede che la Repubblica favorisca le attività di cura dei beni comuni svolte dai cittadini, è anche vero però che fra tutte le articolazioni istituzio-

nali di cui si compone la Repubblica quella più vicina ai cittadini attivi (anche in virtù dell'applicazione del principio di sussidiarietà nella sua accezione verticale) sono i comuni.

Va notato però che negli ultimi anni anche le regioni hanno cominciato a intervenire in materia con leggi che, come la legge della Regione Lazio n. 10/2019, prevedono che la regione ed i suoi enti strumentali possano stipulare patti di collaborazione per la cura e lo sviluppo di beni di proprietà della regione.

5. La disciplina dei patti di collaborazione

I patti sono disciplinati dettagliatamente dall'art. 5 del prototipo di Regolamento proposto da Labsus (in *Appendice*) che li definisce come “lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano *tutto ciò che è necessario* ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni”.

Il Regolamento non dice a chi spetta prendere l'iniziativa per fare un patto, ma di solito la proposta viene dalle associazioni o dai cittadini associati informalmente, come un comitato di quartiere o un gruppo di abitanti di una strada. Questo tipo di iniziativa è perfettamente in linea con l'art. 118, u.c. della Costituzione, che prevede che i cittadini si attivino autonomamente nell'interesse generale, ma nulla esclude che sia il comune a proporre alle associazioni o ai cittadini in generale di stipulare un patto per la cura di un determinato bene comune. Così come può essere una scuola a proporre alle associazioni presenti nella scuola e nel quartiere, oltre che al comune (o al Municipio, in una grande città) di co-progettare un patto per la cura della scuola medesima o di altri beni comuni presenti nel territorio.

La formulazione adottata dal Regolamento (“tutto ciò che è necessario per la cura condivisa dei beni comuni”) lascia com'è giusto molto spazio all'autonomia delle parti, le sole in grado di sapere cosa è necessario nelle circostanze date per realizzare nel modo migliore la cura condivisa dei beni comuni. Sotto questo profilo, questa formulazione non rispecchia la cultura giuridica dominante in Italia, in cui il legislatore (sia nazionale, sia regionale) tende invece a disciplinare minuziosamente e in ogni dettaglio le attività delle amministrazioni e dei cittadini, come se temesse da un lato l'esercizio della discrezionalità dell'amministrazione, dall'altro quello dell'autonomia dei cittadini.

Dire che i patti sono lo strumento con cui cittadini e amministrazione concordano “tutto ciò che è necessario” per la cura condivisa dei beni comuni significa avere fiducia in entrambi e rispettare la capacità di giudizio ed il senso di responsabilità sia dei cittadini, che dovranno poi raggiungere gli obiettivi fissati dal patto da loro stessi sottoscritto, sia

dell'amministrazione, che comunque al momento delle elezioni dovrà rispondere agli elettori dei risultati ottenuti durante il mandato, compresi quelli raggiunti applicando il modello dell'amministrazione condivisa.

Ma poiché si tratta di applicare una normativa del tutto nuova, che disciplina fattispecie per le quali non esistono precedenti che possano aiutare l'amministrazione (per le amministrazioni i precedenti sono come la stella polare per i naviganti...), il terzo comma dell'art. 5 contiene un elenco (assolutamente non tassativo, solo esemplificativo!) di ciò che il Regolamento ritiene sia opportuno che i patti contengano, così da facilitarne la redazione.

5.1. Obiettivi, durata e modalità di azione

Innanzitutto, il patto deve definire: “a) gli *obiettivi* che la collaborazione persegue e le *azioni* di cura, gestione condivisa e rigenerazione”; “b) la *durata* della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa”; “c) le *modalità di azione*, il ruolo ed i *reciproci impegni*, anche economici, dei soggetti coinvolti, i *requisiti* ed i *limiti* di intervento”.

Il patto è un accordo che fissa le regole della collaborazione fra due o più parti, dunque è essenziale individuare per prima cosa gli obiettivi di tale collaborazione, poi le azioni da realizzare e le relative modalità di svolgimento, i ruoli, gli impegni reciproci, le responsabilità, la durata del patto, etc...

Un altro aspetto disciplinato dall'art. 5 riguarda “d) gli strumenti volti a garantire la *fruizione collettiva* dei beni comuni oggetto del patto”. Questa previsione trova la sua ragion d'essere nella disposizione di cui all'art. 9, 2° comma (*Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici*): “I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la *fruizione collettiva* dei beni oggetto dei patti di collaborazione di cui al comma 1, pena l'annullamento del patto di collaborazione da parte del Comune”.

Tale disposizione mira ad affrontare una preoccupazione emersa durante il lavoro per la redazione del Regolamento, il timore cioè che i cittadini attivi “privatizzino”, per così dire, gli spazi ed i beni pubblici di cui si prendono cura sulla base dei patti di collaborazione. L'art. 9, 2° comma è chiarissimo su questo punto e prevede addirittura l'annul-

lamento del patto da parte del Comune nel caso in cui i cittadini attivi pongano in atto interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni di cui si prendono cura.

La preoccupazione che ha dato vita a queste disposizioni riguardava soprattutto i giardini pubblici e in generale le aree verdi, il cui libero accesso si temeva potesse essere limitato dalle associazioni o dai comitati che di tali spazi si prendevano cura. In realtà poi l'esperienza pratica di oltre 10 mila patti di collaborazione ad oggi stipulati in tutta Italia, circa metà dei quali riguardanti proprio il verde pubblico, non ha mai dato adito a situazioni come quelle ipotizzate dall'art. 9, 2° comma. Semmai, forme di appropriazione "para-proprietaria" da parte delle associazioni cui sono stati affidati beni pubblici si sono verificate nei casi in cui l'amministrazione ha dato tali beni in adozione o in concessione, mai con i patti di collaborazione.

5.2. Monitoraggio e valutazione

Ovviamente fra ciò che è opportuno che i patti contengano l'art. 5, 3° comma prevede anche "(f) le modalità di *monitoraggio e valutazione* del *processo* di attuazione del patto e dei suoi *risultati*", perché gli interventi di cura dei beni comuni svolti dai cittadini attivi devono anch'essi, come qualsiasi altra attività, essere sottoposti a verifica, con una valutazione sia del processo di attuazione del patto sia dei suoi risultati. Non basta essere volontari, cittadini attivi animati dalle migliori buone intenzioni, per garantire che gli interventi siano effettuati a regola d'arte e siano realmente nell'interesse generale.

Una valutazione del processo di attuazione dei patti e dei loro risultati è dunque indispensabile e doverosa. E deve essere il più possibile partecipata e condivisa, per esempio usando un'app specificamente pensata per monitorare i patti sia mentre vengono realizzati, sia alla fine.

La valutazione dei patti può essere facilitata da quanto previsto dall'art. 5, lett. g) che, anche in applicazione del principio della trasparenza, dispone che i patti prevedano "le misure di *pubblicità* del patto e le modalità di *documentazione* delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della *rendicontazione delle risorse* utilizzate e della *misurazione dei risultati* prodotti dal patto".

Ovviamente nei patti, come in tutte le relazioni fra due o più parti, possono insorgere delle difficoltà. Ecco perché la lettera h) dell'art.

5 dispone che il patto debba prevedere, oltre alla vigilanza sull'andamento della collaborazione, anche "la gestione delle *controversie* che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le *sanzioni* per l'inosservanza delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti", mentre la lettera i) dispone che nel patto siano previste "le *cause* e le modalità di *esclusione* di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto e gli *assetti* conseguenti alla conclusione della collaborazione".

Entrambe le disposizioni rinviano, per la loro attuazione, all'art. 20 (*Tentativo di conciliazione*) che prevede che "1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi. 2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante".

Finora sono stati stipulati migliaia di patti di collaborazione ma, per quanto ci risulta, non è mai stato necessario applicare queste disposizioni. Evidentemente, per quanto possa sembrare strano in un Paese spesso litigioso come il nostro, le tensioni eventualmente insorte fra i cittadini attivi e le amministrazioni nell'attuazione dei patti sono state affrontate e risolte nello spirito dei principi affermati dal Regolamento e, in particolare, del primo principio, quello della fiducia reciproca.

5.3. L'attribuzione delle responsabilità

Infine, l'art. 5 affronta la questione delle responsabilità, una delle più delicate nel rapporto fra cittadini e amministrazioni, perché dirigenti e funzionari temono di assumersi responsabilità derivanti da interventi dei cittadini attivi che producano danni a persone o cose. La lettera j) dispone pertanto che i patti debbano prevedere anche "le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del presente regolamento".

L'art. 18 affronta il problema dal lato della prevenzione, cercando cioè di evitare che durante le attività di cura dei beni comuni accadano incidenti che possano provocare danni alle persone o alle cose. Pertanto il primo comma dell'art. 18 dispone che "Il Comune promuove la formazione dei cittadini attivi sui rischi potenzialmente connessi con le attività previste dai patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza", mentre il secondo comma prevede che "I cittadini attivi si impegnano per parte loro ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell'ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza ed a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza". Il comune forma i cittadini, ma questi ultimi si impegnano ad agire con la stessa prudenza e diligenza che userebbero se si stessero prendendo cura di un proprio bene.

Questa impostazione del rapporto fra comune e cittadini per quanto riguarda la sicurezza, fondata da un lato sulla formazione, dall'altro su un'autonoma assunzione di responsabilità per la propria salute e sicurezza da parte dei cittadini è finalizzata ad evitare che tale rapporto possa comportare a carico del comune una responsabilità diretta per la sicurezza dei cittadini attivi, da cui deriverebbero tutta una serie di adempimenti molto impegnativi per l'amministrazione. In sostanza, il Regolamento è attento ad evitare che dalle regole di funzionamento dei patti si possa in alcun modo derivare un inserimento nella struttura organizzativa del comune dei cittadini che hanno stipulato i patti, perché fra le altre conseguenze ciò comporterebbe l'applicazione ai "pattisti" della complessa normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con oneri organizzativi, formativi e gestionali tali da rendere praticamente impossibile la stipula dei patti.

L'art. 19 va al cuore del problema delle responsabilità. Il primo comma è strettamente collegato con la lett. j) dell'art. 5, perché prevede che il patto di collaborazione "indichi e disciplini in modo puntuale le responsabilità connesse con i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni previste dal patto".

Il secondo comma invece non rinvia ai patti, ma fissa il principio per cui "I cittadini che si attivano per la cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della

propria attività”. È la stessa logica applicata nell’art. 18, 2° comma, che considera i cittadini persone autonome, responsabili, in grado di autogestirsi durante le attività di cura dei beni comuni, esattamente come farebbero se curassero un’area verde o un edificio di loro proprietà.

6. Tipologie di patti di collaborazione

6.1. Patti ordinari

Il prototipo di Regolamento proposto da Labsus contiene agli artt. 7 ed 8 una distinzione fra patti ordinari e patti complessi che non era presente nel regolamento-tipo originario presentato a Bologna nel 2014 e che costituisce un esempio di come il testo abbia subito nel corso degli anni un'evoluzione migliorativa, grazie all'esperienza sul campo.

Nel corso di questi primi anni di applicazione del *Regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni* si è visto infatti che nella stragrande maggioranza dei casi i cittadini risultano impegnati in interventi di cura dei beni comuni abbastanza semplici, che non richiedono grandi mezzi né particolari attrezzature o competenze.

Sono interventi di manutenzione ordinaria volti a rendere più vivibile e più bello uno spazio pubblico, un giardino, un'area verde, una scuola e così via. Per regolare questo tipo di attività sono sufficienti patti di collaborazione ordinari come quelli previsti dall'art. 7, il cui 1° comma prevede che "I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni" possono stipulare patti ordinari sulla base di modelli prefissati messi a disposizione dal Comune.

Inoltre, sempre nell'ottica di facilitare la stipula dei patti sia ai cittadini, sia ai funzionari preposti, il 3° comma dell'art. 7 riporta a mero titolo esemplificativo un elenco degli interventi che possono essere oggetto dei patti di collaborazione ordinari: "pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative".

In sostanza, i cittadini che intendono presentare al comune una proposta di patto di collaborazione scaricano il modello dal sito del comune, lo riempiono indicando le attività che intendono svolgere e lo presentano all'*Ufficio per l'amministrazione condivisa* o al funzionario preposto al rapporto con i cittadini attivi.

A quel punto “L’Ufficio identifica entro 15 giorni il Dirigente responsabile che, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, sottoscrive il patto di collaborazione e lo pubblica sul portale del Comune” (4° comma). In questa fase, peraltro, alcuni comuni prevedono un avviso pubblico consistente nella pubblicazione sul sito del comune della proposta di patto di collaborazione. La trasparenza garantita da questo passaggio consente sia un controllo diffuso sulle iniziative di cura dei beni comuni, sia la possibilità per chi lo desidera di aggregarsi ai cittadini proponenti per partecipare alla co-progettazione e poi alla realizzazione del patto.

L’art. 7 prevede poi che “Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione il Dirigente responsabile lo comunica ai proponenti entro 15 giorni dalla sua designazione come soggetto responsabile, illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive” (5° comma).

6.2. Patti complessi

L’art. 8 del prototipo di Regolamento disciplina con molto maggior dettaglio la procedura che porta alla sottoscrizione di patti complessi, che “riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione portata avanti nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale” (1° comma).

Sono qualificati patti complessi quei patti di collaborazione che hanno come oggetto la rigenerazione e il riuso di beni immobili, le quali richiedono maggiori cautele nell’uso dal momento che possono coinvolgere una pluralità di interessi pubblici, quali i vincoli culturali e paesaggistici, la sicurezza e l’agibilità degli ambienti, la custodia ecc., la cui tutela passa solitamente per il rilascio di autorizzazioni ulteriori.

La procedura per la presentazione e la stipula dei patti complessi è ovviamente più dettagliata di quella prevista per i patti ordinari e contempla fra le altre cose forme di pubblicità e di partecipazione ulteriori, a garanzia dell’interesse generale.

In particolare, rispetto ai patti ordinari la principale differenza sta nel passaggio in Giunta per l’approvazione della proposta di patto

complesso. In altri termini, l'analisi di fattibilità tecnica, la co-progettazione e poi la firma del patto complesso sono responsabilità del Dirigente competente, mentre spetta alla Giunta l'adozione di una delibera che da un lato offre una copertura di natura politico-amministrativa al lavoro svolto dal Dirigente, ma dall'altro rende anche la parte politica consapevole dell'importanza del patto complesso che sta per essere stipulato.

7. I patti di collaborazione nelle scuole

7.1. Rapporto fra Regolamenti comunali e scuole

Come s'è detto all'inizio, questa ricognizione dei patti di collaborazione è finalizzata a fornire alle scuole una conoscenza dei patti tale da consentire loro di utilizzare questo nuovo strumento nel perseguimento dei propri obiettivi, insieme con gli strumenti tradizionali del Diritto amministrativo.

Per farlo, però, è necessario prima risolvere una questione di carattere generale perché, come s'è detto, i patti stipulati fra cittadini e amministrazioni comunali possono fare riferimento per le regole generali di funzionamento, le procedure, le responsabilità, etc. ai regolamenti comunali. I patti stipulati dalle scuole invece a quali regole generali possono fare riferimento?

La risposta dipende dal tipo di scuola e dal contesto in cui la scuola opera, se cioè il comune abbia adottato o meno il *Regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni*. È possibile infatti che la scuola che intende utilizzare i patti di collaborazione operi in un comune che ha adottato il *Regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni* e che tale regolamento, come normalmente accade, contenga anche una specifica disposizione riguardante l'uso dei patti da parte delle scuole.

È il caso, per esempio, del Regolamento di Roma Capitale, così come di tanti altri regolamenti, tutti ispirati al prototipo pubblicato sul sito di Labsus (in *Appendice*) che all'art. 14, comma 2° dispone che: "Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra le Istituzioni scolastiche ed i genitori, gli studenti, gli insegnanti e chiunque altro voglia impegnarsi per la cura delle scuole come beni comuni materiali ed immateriali".

Si noti qui il riferimento molto ampio a "chiunque altro voglia impegnarsi per la cura delle scuole come beni comuni materiali ed

immateriali". Questo significa che le scuole possono utilizzare i patti di collaborazione per coinvolgere e valorizzare a beneficio dei propri progetti educativi attori di ogni genere: istituzioni pubbliche, enti del Terzo Settore, soggetti del mondo produttivo, artigiani, commercianti, fondazioni, musei e letteralmente "chiunque altro" sia disposto a collaborare con le scuole, nell'interesse generale, applicando il principio di sussidiarietà.

Se la scuola è una scuola comunale che opera in un comune che ha adottato il *Regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni* con al proprio interno una disposizione come quella appena citata, allora nel redigere i patti di collaborazione con altri soggetti, per esempio le associazioni dei genitori o altri soggetti, questa scuola potrà fare riferimento al regolamento comunale per tutto ciò che attiene alle regole generali che disciplinano il patto.

Se invece si tratta di una scuola statale, essa non è tenuta ad applicare il *Regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni* eventualmente approvato dal comune di riferimento. Ma può recepirne con delibera del Consiglio d'istituto i principi generali e le disposizioni che meglio si adattano al contesto scolastico ed alle attività della scuola, sulla cui base procedere poi alla redazione e sottoscrizione di patti di collaborazione con altri soggetti.

Vi sono infine i casi, assai più numerosi, di scuole comunali e statali che operano in comuni che non hanno adottato il *Regolamento per l'amministrazione condivisa*. In questi casi (che sono la maggioranza, perché il Regolamento ad oggi è stato approvato da circa 300 comuni) le scuole potranno in piena autonomia recepire con delibera del Consiglio d'istituto i principi generali e le disposizioni del Regolamento più adatte al contesto scolastico ed alle attività della scuola, per poi procedere alla sottoscrizione dei patti di collaborazione.

7.2. Come introdurre i patti nelle scuole

Si potrebbe obiettare che le scuole potrebbero benissimo utilizzare i patti di collaborazione anche senza aver prima recepito con una delibera del Consiglio d'istituto le parti essenziali del *Regolamento per l'amministrazione condivisa*. E infatti nulla impedisce alle scuole di procedere in tal modo, se non fosse per le considerazioni già svolte sopra riguardanti il percorso per l'approvazione del Regolamento nei comuni.

È vero infatti che il principio costituzionale di sussidiarietà si può applicare direttamente, senza passare per una legge. Ma persino città come Roma, Palermo, Torino, Bari o Milano hanno sentito il bisogno di collocare i patti di collaborazione all'interno di un quadro di regole più generali, approvando appunto i regolamenti per l'amministrazione condivisa. In questo modo la "potenza", per così dire, del principio costituzionale viene stemperata prima di applicarla ai patti di collaborazione, evitando il passaggio diretto Costituzione - patti di collaborazione, che sono pur sempre semplici atti amministrativi.

Se questo passaggio è da evitare per i patti utilizzati dalle amministrazioni comunali, tanto più lo è per i patti utilizzati dalle scuole, che normalmente non sono attrezzate dal punto di vista delle competenze giuridiche-amministrative per maneggiare i principi costituzionali senza il filtro di fonti normative di rango sub-costituzionale, come una legge o, appunto, un regolamento.

Ma, soprattutto, vale per le scuole quanto si diceva sopra circa l'importanza di creare nell'opinione pubblica e nell'amministrazione del Comune la consapevolezza del passaggio dal modello di amministrazione tradizionale all'amministrazione condivisa, fondata sulla collaborazione e la fiducia reciproca fra cittadini e amministrazione. In questa prospettiva sarebbe bene dunque che anche nelle scuole si seguisse un percorso volto a creare consapevolezza dei cambiamenti che comporta l'adozione del modello dell'amministrazione condivisa, facendo precedere l'approvazione della delibera del Consiglio di istituto contenente le parti essenziali del *Regolamento per l'amministrazione condivisa* da momenti di partecipazione interna fra le varie componenti della scuola.

7.3. Patti educativi di comunità

Per quanto riguarda i patti educativi di comunità, le loro caratteristiche e la loro utilizzazione da parte delle scuole si rinvia all'approfondita e dettagliata analisi contenuta nel *Quaderno n. 14/2024*.

Qui ci si limita ad alcune considerazioni di carattere più di sistema, per così dire, perché a questo punto dell'esposizione dovrebbe essere chiaro che i patti di collaborazione stanno ai patti educativi di comunità come il genere sta alla specie, essendo i patti educativi di comunità ispirati più o meno consapevolmente ai patti di collaborazio-

ne. Nati negli anni della pandemia per risolvere un problema pratico, hanno poi consolidato e ampliato la propria funzione diventando utili strumenti al servizio dei progetti educativi delle scuole, contribuendo ad aprire le scuole al territorio.

Ma tutto ciò che si può fare con i patti educativi di comunità si può fare meglio con i patti di collaborazione. Non solo perché questi ultimi hanno alle spalle oltre dieci anni di esperienza derivante dalla realizzazione di circa 10 mila patti, stipulati per la cura dei più svariati beni comuni, ma soprattutto perché i patti di collaborazione a differenza dei patti educativi di comunità (che per come sono strutturati possono benissimo rientrare nell'ambito del paradigma bipolare tradizionale), sono fondati da un lato su una teoria dell'amministrazione che ormai ha quasi trent'anni di vita, dall'altro sul nuovo paradigma sussidiario, paritario e pluralista introdotto dall'art. 118, u.c.

I patti di collaborazione sono infatti molto più di meri atti amministrativi. Essi sono lo strumento per la realizzazione di una visione, quella di una società fondata sul *prendersi cura* anziché sull'egoismo e l'indifferenza. Da decenni alla cura in ambito familiare si affianca la cura delle persone in difficoltà da parte di quelle persone straordinarie che sono i volontari e, in generale, da parte del Terzo settore. E ora da circa dieci anni in Italia, grazie appunto all'amministrazione condivisa ed alla sussidiarietà, alla cura delle persone possiamo affiancare la cura dei beni comuni mediante i patti di collaborazione: giardini e aree verdi, piazze, strade, beni culturali, spiagge, boschi e... scuole.

Il coinvolgimento da parte delle scuole dei "cittadini singoli e associati" realizzato mediante i patti di collaborazione produce risultati che vanno molto oltre il pur importante coinvolgimento di enti locali, istituzioni pubbliche e private ed enti del Terzo settore realizzabile con i patti educativi di comunità. I patti di collaborazione infatti, oltre a coinvolgere le istituzioni e gli enti del Terzo settore fanno emergere le energie nascoste dei semplici cittadini e delle loro aggregazioni, anche informali, creando intorno alle scuole delle vere e proprie comunità di cura, al cui centro c'è la scuola.

Come s'è detto sopra, il vero valore aggiunto dei patti di collaborazione consiste nella creazione e nel rafforzamento dei legami di comunità, perché intorno al bene comune oggetto di ciascun patto di collaborazione si forma una comunità, più o meno grande a seconda

di quanti soggetti sottoscrivono il patto. Questo vale anche per i patti di collaborazione che hanno per oggetto le scuole, considerate come beni comuni materiali (per la parte che riguarda gli edifici e gli spazi di pertinenza) ed immateriali (per la parte che riguarda l'offerta formativa). La stipula di un patto che coinvolge genitori, studenti, insegnanti, associazioni del territorio, soggetti economici, fondazioni e "chiunque altro voglia impegnarsi per la cura delle scuole come beni comuni materiali ed immateriali" (art. 14, 2° comma *Regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni*) libera infinite energie nascoste e preziosissime risorse di tempo, competenze professionali, esperienze e idee che grazie al patto di collaborazione vengono messe gratuitamente a disposizione delle scuole. Le scuole acquistano così grazie ai patti di collaborazione un ruolo centrale all'interno di una rete di relazioni che vede non solamente gli enti locali, le istituzioni e gli enti del Terzo settore, ma tutti i soggetti del territorio mobilitati in maniera responsabile, paritaria e solidale intorno alle loro scuole, intese come beni comuni di cui tutti possono e devono prendersi cura.

APPENDICE

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONI PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI

**Testo del prototipo di Regolamento
pubblicato sul sito di Labsus
(www.labsus.org)**

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Principi generali

Articolo 4 - I cittadini attivi

Articolo 5 - Patto di collaborazione

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 6 - Disposizioni generali

Articolo 7 – Patti di collaborazione ordinari

Articolo 8 – Patti di collaborazione complessi

CAPO III - CURA, RIGENERAZIONE E GE- STIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 9 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione
condivisa di immobili e spazi pubblici

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

Articolo 10 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

Articolo 11 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

Articolo 12 - Agevolazioni

Articolo 13 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

Articolo 14 - Formazione e scuole

Articolo 15 - Autofinanziamento

CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 16 - Comunicazione di interesse generale

Articolo 17 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 18 - Formazione per prevenire i rischi

Articolo 19 - Riparto delle responsabilità

Articolo 20 - Tentativo di conciliazione

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 21 - Clausole interpretative

Articolo 22 - Entrata in vigore e sperimentazione

Articolo 23 - Comunicazione on-line dell'amministrazione condivisa

Articolo 24 - Disposizioni transitorie

Roma, febbraio 2025

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione, dello Statuto comunale e sulla base dei principi contenuti nell'art. 3 del presente Regolamento, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, dando in particolare attuazione agli articoli 2, 3 comma 2, 118 comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione e all'art. 1, c. 2-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'amministrazione comunale.
3. Il presente regolamento trova applicazione in tutti i casi in cui la collaborazione non può avvenire secondo gli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a. *beni comuni*: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona ed all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 comma 4 della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva, condividendo con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione;
 - b. *comune o amministrazione*: il Comune di ... nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
 - c. *cittadini attivi*: tutti i soggetti, compresi i bambini, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali anche informali che, indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano per periodi di tempo anche limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni ai sensi del presente regolamento. Possono essere cittadini attivi anche le imprese, purché nella dimensione della

loro responsabilità sociale e non nello svolgimento di attività volte al profitto;

- d. *amministrazione condivisa*: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente di dare vita a rapporti non aventi carattere sinallagmatico tra cittadini e amministrazione per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- e. *proposta di collaborazione*: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni in forma condivisa con l'amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
- f. *patto di collaborazione*: l'atto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni;
- g. *cura in forma condivisa*: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni con caratteri di inclusività ed integrazione;
- h. *rigenerazione*: interventi volti al recupero dei beni comuni, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
- i. *gestione condivisa*: interventi finalizzati alla valorizzazione sociale e fruizione collettiva dei beni comuni, con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
- j. *spazi pubblici*: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Articolo 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
 - a. *fiducia reciproca*: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'amministra-

zione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;

- b. *pubblicità e trasparenza*: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
- c. *responsabilità*: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
- d. *inclusività e apertura*: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività;
- e. *pari opportunità e contrasto delle discriminazioni*: la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, età, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
- f. *partecipazione dei bambini*: nei patti di collaborazione si deve tenere conto anche del punto di vista dei bambini, favorendone la partecipazione, sia in ambito scolastico sia extrascolastico, alla cura dei beni comuni;
- g. *sostenibilità*: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;
- h. *proporzionalità*: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, istruttoria e lo svolgimento degli

interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;

- i. *adeguatezza e differenziazione*: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
- j. *informalità*: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;
- k. *autonomia civica*: l'amministrazione riconosce il valore costituzionale dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini;
- l. *prossimità e territorialità*: l'amministrazione riconosce nelle comunità locali i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani”.

Articolo 4 - I cittadini attivi

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, inteso quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, è aperto a tutti i soggetti di cui all'art. 2, lett. c, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere in-

terventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni.

4. Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori.
5. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni possono costituire progetti di servizio civile, tirocini curricolari o misure alternative alla pena detentiva o pecuniaria con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di pubblica utilità in cui il Comune può, secondo modalità concordate con i cittadini attivi, impiegare i giovani a tal fine selezionati.

Articolo 5 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto, che può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione, viene individuato congiuntamente dai cittadini e dall'amministrazione mediante la co-progettazione che precede e accompagna la redazione e la stipula dei patti;
3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a. gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
 - b. il luogo di realizzazione dell'iniziativa;
 - c. la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - d. le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - e. gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;
 - f. l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc.) e partecipazione (forme di

coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);

- g. le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;
- h. le misure di pubblicità del patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto;
- i. l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti;
- j. le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
- k. le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del presente regolamento;
- l. le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati;
- m. le modalità per garantire la sostenibilità di tutte le attività connesse con la realizzazione del patto;
- n. gli strumenti per garantire la collaborazione fra i patti stipulati nel medesimo territorio.

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 6 - Disposizioni generali

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione.

2. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da:
 - assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
 - consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli e il carattere trasversale del suo esercizio;
 - garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l'amministrazione.
3. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini si individua un'unità organizzativa per il presidio del procedimento di realizzazione dell'amministrazione condivisa. Tale unità organizzativa, denominata Ufficio per l'amministrazione condivisa (d'ora innanzi Ufficio):
 - a. attiva e supporta gli altri uffici comunali nella relazione con i cittadini, nell'individuazione di strumenti di sponsorizzazione e di raccolta fondi, nella definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione, nella promozione e rendicontazione sociale dei risultati dei patti;
 - b. raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, ne verifica e valuta il contenuto, individua il dirigente o funzionario responsabile del confronto con il soggetto proponente e della elaborazione condivisa con i cittadini del patto di collaborazione, coordina i diversi uffici in caso di competenze sovrapposte e comunica al soggetto proponente il nome del dirigente o funzionario responsabile del procedimento di amministrazione condivisa;
 - c. monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione;
 - d. raccoglie i dati necessari per l'elaborazione degli indicatori di processo e di impatto.
4. L'Ufficio, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 può avvalersi di un comitato consultivo composto da un referente delle articolazioni amministrative del comune maggiormente interessate.

Articolo 7 – Patti di collaborazione ordinari

1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione al Comune attraverso

l'Ufficio secondo un modello che verrà messo a disposizione sul portale del Comune.

2. Il modello nel portale del Comune contiene un elenco, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, dei più frequenti interventi di cura di modesta entità che i cittadini attivi possono realizzare e indica i presupposti, le condizioni e l'iter istruttorio per la loro realizzazione.
3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinari i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare su beni comuni materiali: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative.
5. L'Ufficio identifica entro 15 giorni il Dirigente responsabile che, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, sottoscrive il patto di collaborazione e lo pubblica sul portale del Comune.
6. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione il Dirigente responsabile lo comunica ai proponenti entro 15 giorni dalla sua designazione come soggetto responsabile, illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.
7. Nel caso in cui il Dirigente responsabile resti inerte, il Dirigente dell'Ufficio dell'amministrazione condivisa, anche su istanza dei cittadini attivi interessati, diffida il Dirigente responsabile a concludere il procedimento entro ulteriori 7 giorni, scaduti i quali il Dirigente dell'Ufficio dell'amministrazione condivisa avvia una procedura di consultazione e confronto obbligatorio tra dirigente responsabile e cittadini attivi per raggiungere un'intesa che preveda anche l'adeguamento del patto ordinario.

Articolo 8 – Patti di collaborazione complessi

1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o

innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione portata avanti nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.

2. Il Comune può autonomamente individuare e proporre in apposito elenco ai cittadini i beni comuni urbani che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi.
3. I cittadini attivi possono a loro volta proporre all'amministrazione beni comuni da inserire nell'elenco, trasmettendo la proposta all'Ufficio che la sottoporrà alla Giunta ai fini della valutazione rispetto alle finalità perseguite con i patti di collaborazione complessi.
4. I cittadini che intendono stipulare patti di collaborazione complessi presentano la propria proposta di collaborazione, anche per via telematica, all'Ufficio che pubblica sul portale del Comune l'avviso per la presentazione di eventuali ulteriori proposte di collaborazione da parte della cittadinanza e individua il Dirigente delegato alla sottoscrizione del patto di collaborazione, che svolge entro 30 giorni dalla presentazione della proposta l'attività istruttoria. Le ulteriori proposte di collaborazione devono essere presentate nel termine di 20 giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso e sospendono i termini della procedura di istruttoria. Scaduti i 20 giorni riprende la decorrenza del procedimento principale.
5. Entro il termine dell'attività istruttoria qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso, l'Ufficio lo comunica ai proponenti illustrandone le motivazioni.
6. Al fine di dare maggiore pubblicità alle proposte di collaborazione di cui al comma 3 e per conoscere istanze e bisogni della comunità di riferimento, l'Ufficio o il dirigente delegato competente può ricorrere alle procedure della democrazia partecipativa, convocando entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso un'assemblea dei beni comuni.
7. Laddove per i medesimi spazi o beni comuni siano presentate più proposte per patti di collaborazione complessi l'Ufficio può avviare un confronto tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una proposta condivisa.
8. Il Dirigente competente, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, predispone, entro 10 giorni dalla conclusione dell'attività di valutazione, gli atti necessari alla pre-

sentazione di una delibera da approvare da parte della Giunta Comunale, che delibera entro ulteriori 30 giorni.

9. Il patto di collaborazione complesso viene sottoscritto dal Dirigente competente a seguito dell'approvazione da parte della Giunta, alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza dell'interesse generale alla realizzazione del patto di collaborazione complesso.

CAPO III - CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 9 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici

1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.
2. I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione di cui al comma 1, pena l'annullamento del patto di collaborazione da parte del Comune.
3. Le proposte di collaborazione riguardanti patti di collaborazione complessi devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione, il restauro e la riqualificazione di beni immobili.
5. La sottoscrizione di patti di collaborazione complessi non esclude la necessità di prevedere che i soggetti firmatari garantiscano organizzazione e capacità tecnico-finanziaria idonee per il rispetto delle normative vigenti. L'assolvimento di tali obblighi può essere soddisfatto anche dal coinvolgimento nell'accordo di soggetti che presentino le garanzie richieste a supporto dei cittadini attivi.
6. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nullaosta o gli atti di assenso comunque denominati

previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

7. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili, prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi.
8. La durata dei patti di collaborazione complessi non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eccezionalmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
9. Il Comune può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'articolo 838 Codice Civile.
10. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

Articolo 10 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione ordinari e complessi.
2. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'Amministrazione non può in alcun modo destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi.
3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:

- a. l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
- b. l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle utenze;
- c. l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
- d. la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.

Articolo 11 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del canone del Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale (ex Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche - C.O.S.A.P.) in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse.
2. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte per la realizzazione dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a. si tratti di iniziative occasionali;
 - b. la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - c. i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.
3. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, potrà disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Art. 12 – Agevolazioni

1. I patti di collaborazione possono prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alla realizzazione dei patti di collaborazione.

2. Le facilitazioni possono consistere, in via esemplificativa, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione fra i cittadini attivi e l'amministrazione, privilegiando strumenti rapidi ed informali quali contatti telefonici, e-mail e piattaforme di messaggistica elettronica.
3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi.

Articolo 13 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.

Articolo 14 – Formazione e scuole

1. Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi del presente regolamento.
2. Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra le Istituzioni scolastiche ed i genitori, gli studenti, gli insegnanti e chiunque altro voglia impegnarsi per la cura delle scuole come beni comuni materiali ed immateriali.

Articolo 15 – Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.

CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 16 – Comunicazione di interesse generale

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione condivisa dei beni comuni urbani, prevedendo anche la realizzazione di un'area dedicata nel portale del Comune.
2. L'attività di comunicazione mira in particolare a:
 - a. consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sull'amministrazione condivisa, anche arricchendole grazie alle diverse esperienze realizzate;
 - b. favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
 - c. mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi;
 - d. assicurare la riconoscibilità dei progetti di amministrazione condivisa, valorizzando l'impegno dei cittadini attivi.

Articolo 17 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate sono essenziali ai fini di garantire trasparenza e

consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione.

2. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione di tali risultati, mettendo tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione.
3. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
4. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
 - a. chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
 - b. comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
 - c. periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
 - d. verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
5. La valutazione deve contenere informazioni relative a:
 - a. obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - b. azioni e servizi resi;
 - c. risultati raggiunti;
 - d. risorse disponibili ed utilizzate.

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 18 - Formazione per prevenire i rischi

1. Il Comune promuove la formazione dei cittadini attivi sui rischi potenzialmente connessi con le attività di realizzazione dei patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza.
2. I cittadini attivi si impegnano per parte loro ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell'ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza ed a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.
3. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.
4. Il Comune può stipulare a beneficio dei cittadini attivi apposite polizze assicurative per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani.

Articolo 19 - Riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini che si attivano per la cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni urbani rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

Articolo 20 - Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 21 - Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni.

Articolo 22 - Entrata in vigore e sperimentazione

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione e di valutazione della durata di due anni dall'entrata in vigore.

Articolo 23 - Comunicazione on-line dell'amministrazione condivisa

1. Al fine della corretta applicazione del presente regolamento l'amministrazione comunale si impegna alla realizzazione di una sezione dedicata all'amministrazione condivisa sul portale istituzionale che, oltre a consentire la pubblicazione dei patti di collaborazione stipulati, dovrà soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione, nonché facilitare la partecipazione on-line da parte di tutti i cittadini. I contenuti dello stesso portale debbono essere georeferenziati, usabili e accessibili sui principali dispositivi tecnologici.

Articolo 24 - Disposizioni transitorie

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.



Firenze, via M. Buonarroti 10
+39 055.2380.301

www.indire.it
piccolescuole.indire.it

Seguici su



ISBN 979-12-80706-84-3

